

OGGETTO: Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008, n. 725. Autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la società. – **C.A.A.G.C.I. S.r.l.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO - OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, con il quale, tra l'altro, si stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

VISTO il Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 recante “Riforma dei centri di assistenza agricola”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008 n. 725, con la quale si approvano le Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca delle DGR n. 527 del 26/04/2002;

VISTA la Determinazione del 10 dicembre 2008, n. 2791, con la quale si approvano le Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio, ai sensi del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725;

VISTA la richiesta pervenuta il 27 febbraio 2009 (ns. prot. n 35430 del 6 marzo 2009), con la quale il Legale Rappresentante – dott. Buonfiglio Giampaolo – chiede il riconoscimento della **Società C.A.A.G.C.I. S.r.l.** alla denominazione di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 marzo 2008 e dell'art. 3 bis del DLgs 165/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto costitutivo e lo statuto della società denominata Associazione Generale Cooperative Italiane (**C.A.A.G.C.I. S.r.l.**) a rogito del notaio dott.ssa Emma Anedda, Rep. n. 27.425 Raccolta n. 8.533 Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 26/01/2009 n. 2505 – serie 1T;

VISTA la polizza assicurativa n. 10208/65/49656134 Aurora Assicurazioni del 26/02/2009, stipulata per la copertura della responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività di servizio di cui all'art. 3 bis, comma 1 lettera a) b) e c) del DLgs 165/1999 e fino alla concorrenza del massimale di € 2.100.000,00;

VISTA la relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 27 marzo 2008;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dagli amministratori, dai componenti il collegio sindacale e dal responsabile tecnico della società richiedente, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2008, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 8 del D.M. 27 marzo 2008;

CONSIDERATO altresì che, nell'adempimento delle sue funzioni, il **C.A.A.G.C.I. S.r.l.** è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. le attività sono svolte sulla base di specifiche convenzioni con l'organismo di coordinamento o con organismi pagatori, ad eccezione delle attività assegnate in via esclusiva ad altri soggetti dalla normativa comunitaria o nazionale;
2. ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
3. attività di verifica della completezza documentale, nella fase istruttoria, delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
4. nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, è tenuto a rispettare, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008;
5. può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali;
6. la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
7. il Responsabile tecnico è nominato dal CAA con delibera dell'organo amministrativo, (requisiti di cui all'articolo 7, comma 4 del D.M. 27 marzo 2008);
8. i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, inerenti i controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
9. le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA;
10. le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA;
11. il rispetto della normativa regionale vigente nelle varie Regioni interessate per quanto compatibile con il D.M. 27/03/2008;
12. consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle della società di servizio di cui intende avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall'organismo pagatore di cui al DLgs 165/99;
13. operare, per conto degli utenti, sulla base di apposito mandato scritto, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 27 marzo 2008;
14. presentare all'utenza una carta dei servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008;

RIMANE ATTESO che sarà revocata l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di CAA nei seguenti casi:

- a. gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

- b. inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle convenzioni;
 - c. mancata presentazione del bilancio annuale certificato con cadenza annuale (art. 7 comma 5 D.M. 27/03/09).
1. La Regione Lazio, nel caso in cui rilevi direttamente, o attraverso le altre Regioni e delle Provincie autonome, la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di 60 giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine la Regione Lazio revoca l'autorizzazione al CAA entro i successivi 15 giorni.
 2. La Regione Lazio dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento ed agli organismi pagatori competenti;

RITENUTO pertanto, che ricorrono le condizioni per riconoscere la Società a **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola** con denominazione **C.A.A.G.C.I. S.r.l.** con sede legale in Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma, a svolgere l'attività di CAA. Le sedi operative verranno autorizzate con successivi provvedimenti previa verifica delle sussistenze dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento;

DETERMINA

Di riconoscere la Società **C.A.A.G.C.I. S.r.l.** con sede legale in Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma, ad utilizzare la denominazione di **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** nelle sedi operative che verranno autorizzate con successivi provvedimenti previa verifica delle sussistenze dei requisiti minimi di funzionalità;

Di impartire le seguenti condizioni e vincoli:

- a. le attività del CAA sono svolte sulla base di specifiche convenzioni con l'organismo di coordinamento o con organismi pagatori, ad eccezione delle attività assegnate in via esclusiva ad altri soggetti dalla normativa comunitaria o nazionale;
- b. ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
- c. le attività di verifica della completezza documentale, nella fase istruttoria, delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- d. il CAA è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008;
- e. il CAA può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali;
- f. la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
- g. il Responsabile tecnico è nominato dal CAA con delibera dell'organo amministrativo (requisiti di cui all'articolo 7, comma 4 del D.M. 27 marzo 2008);

- h. i soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, inerenti i controlli, è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
- i. le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA;
- j. le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA;
- k. il rispetto della normativa regionale vigente nelle varie Regioni interessate, per quanto compatibile con il D.M. 27/03/2008;
- l. a consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle della società di servizio di cui intende avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall'organismo pagatore di cui al DLgs 165/99;
- m. ad operare, per conto degli utenti, sulla base di apposito mandato scritto, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 27 marzo 2008;
- n. a presentare, all'utenza, una carta dei servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008;

Il presente riconoscimento allo svolgimento delle funzioni di CAA è subordinata al rispetto di quanto previsto dal precedente punto 2 (dalla lett. a alla lett. j) e dalla vigente normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Rimane atteso che sarà revocata l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di CAA nei seguenti casi:

- d. gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - e. inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle convenzioni;
 - f. mancata presentazione del bilancio annuale certificato con cadenza annuale.
1. La Regione Lazio, nel caso in cui rilevi direttamente, o attraverso le altre Regioni e delle Province autonome, la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di 60 giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine la Regione Lazio revoca l'autorizzazione al CAA entro i successivi 15 giorni.
 2. La Regione Lazio dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento ed agli organismi pagatori competenti;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Guido Magrini